

Prot. n. 2019/178/AM

Trieste, 04/03/2019

Spettabili Imprese iscritte

OGGETTO: Fornitura annuale abiti da lavoro e scarpe antinfortunistiche

Spettabili Imprese,

Con la presente rammentiamo che in applicazione dell'art. 12 "Indumenti di lavoro" dell'Accordo Integrativo Provinciale dd. 12/09/2013 e ottemperando a quanto previsto nello specifico Regolamento Vestiario, la scrivente provvede all'erogazione di tale servizio sulla scorta delle richieste pervenute dalle imprese.

Si pone in evidenza (in termini sintetici) che:

- tale fornitura è assolutamente gratuita
- l'art.74 del D.Lgs. 81/2008 riconosce come DPI una parte della fornitura della Cassa Edile ovvero "le scarpe antinfortunistiche ed il giubbotto invernale". Nella fattispecie, infatti, le calzature antinfortunistiche sono dei mezzi di prevenzione per gli arti inferiori dei lavoratori e vengono inseriti tra i Dispositivi di Protezione Individuale che, all'art. 74, c. 1 D.Lgs. 81/2008 vengono così definiti: "*...qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza e la salute durante il lavoro...*".

Si sensibilizzano, quindi, le Imprese che non avessero ancora adempiuto ad inviare le loro richieste perché i nostri uffici possano evaderle quanto prima.

Per ogni ulteriore chiarimento è possibile contattare la sig.ra Chiarandini (tel. 040.2822445, achiarandini@cassaedile.ts.it).

Cordiali saluti.

Il Direttore
(dott. Armando Marcucci)

